Numero della Proposta

86

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Giugno 1861.
dal Ministro della Guerra e Marina

OGGETTO

Assegnamenti vitalizi ai decorati dell' Ordine Militare di Savoja

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Ferraccin

» 2° Crispi

» 3° Moritti

» 4° Pantelli

» 5° Zanardelli

» 6° Massari

» 7° Pettinengo

» 8° Camozzi

» 9° Andreucci

Relatore Massari

Adottata nella tornata del 21. gennaio **1861.**

SESSIONE 1861 N° 86

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra, e dall'incaricato del portafoglio del Ministero della marina

(FANTI)

nella tornata del 10 giugno 1861

Assegnamenti vitalizi sui bilanci dei Ministeri della guerra, e della marina ai decorati dell'ordine militare di Savoia.

SIGNORI,

Allorchè in occasione della presa di Gaeta ebbimo l'onore di presentar alla Camera un progetto di legge destinato ad accordare, sui fondi stanziati in bilancio pell'Ordine militare di Savoia, una ricompensa nazionale al generale che aveva felicemente condotto a termine quella memorabile impresa, accennavamo al pensiero di proporre, fra breve, che ricompense di egual natura fossero estese a tutti i decorati di quell'Ordine, siccome quelli che tutti, in maggiore o minore proporzione, avevano contribuito con segnalati servizi alla difesa dell'indipendenza e della libertà italiana.

Avvenne che la Commissione della Camera chiamata a deliberare sulla legge da noi presentata, pure apprezzando i motivi che l'avevano dettata, si mostrasse tuttavia inclinata a stabilire di preferenza un assegnamento vitalizio, che dovesse andare annesso alla decorazione di Savoia, anzichè accordare soltanto una ricompensa che, per quanto giusta e meritata, rivestiva pur sempre il carattere di un provvedimento parziale e ristretto ad una sola persona.

Apprezzando alla nostra volta gl'intendimenti della Commissione, noi siamo venuti in pensiero di uniformarvi perfettamente le nostre proposte; epperò, mentre a seconda degli ordini del Re, ci facciamo a ritirare il progetto allora da

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra, e dall'incaricato del portafoglio del Ministero della marina

(FANTI)

nella tornata del 10 giugno 1861

Assegnamenti vitalizi sui bilanci dei Ministeri della guerra, e della marina ai decorati dell'ordine militare di Savoia.

SIGNORI,

Allorchè in occasione della presa di Gaeta ebbimo l'onore di presentar alla Camera un progetto di legge destinato ad accordare, sui fondi stanziati in bilancio pell'Ordine militare di Savoia, una ricompensa nazionale al generale che aveva felicemente condotto a termine quella memorabile impresa, accennavamo al pensiero di proporre, fra breve, che ricompense di egual natura fossero estese a tutti i decorati di quell'Ordine, siccome quelli che tutti, in maggiore o minore proporzione, avevano contribuito con segnalati servizi alla difesa dell'indipendenza e della libertà italiana.

Avvenne che la Commissione della Camera chiamata a deliberare sulla legge da noi presentata, pure apprezzando i motivi che l'avevano dettata, si mostrasse tuttavia inclinata a stabilire di preferenza un assegnamento vitalizio, che dovesse andare annesso alla decorazione di Savoia, anzichè accordare soltanto una ricompensa che, per quanto giusta e meritata, rivestiva pur sempre il carattere di un provvedimento parziale e ristretto ad una sola persona.

Apprezzando alla nostra volta gl'intendimenti della Commissione, noi siamo venuti in pensiero di uniformarvi perfettamente le nostre proposte; epperò, mentre a seconda degli ordini del Re, ci facciamo a ritirare il progetto allora da

noi presentato, abbiamo l'onore, in conformità dei voleri sovrani, di presentare altro progetto, con cui a tutti i decorati dell'Ordine militare di Savoia, dopo il suo riordinamento del 1855, viene accordato un assegnamento vitalizio proporzionato ai diversi gradi dell'Ordine.

Non aggiungeremo molte riflessioni ad avvalorare la nostra proposta.

Già abbiamo accennato, nell'occasione summentovata, che fino dalla sua prima istituzione all'Ordine militare di Savoia andavano annessi vitalizi assegnamenti; che nella riforma dell'Ordine, sebbene questi non si fossero momentaneamente conservati, furono però indicati come provvedimento ulteriore a compiere l'istituzione; che sarebbe incongruo negare a coloro che si fossero meritati la Croce di Savoia quei vantaggi che pur s'accordano ai decorati della medaglia al valor militare.

Aggiungiamo ora che la nostra proposta s'informa appunto agli stessi principii di quella grande istituzione della *Legione d'Onore*, che tanto si pregia dalla prima nazione militare del mondo, salvochè, per un giusto riguardo alle condizioni del nostro erario, abbiamo notevolmente ridotto gli assegnamenti, in ispecie di gradi superiori, mentre però d'altra parte se ne estende il beneficio alle vedove ed agli orfani dei decorati.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Art. 1.

Tutti i militari dell'armata di terra e di mare, ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'Ordine militare di Savoia, riordinato col regio decreto 28 settembre 1855, avranno ragione ad un assegnamento vitalizio sul bilancio della guerra o della marina di

Lire 250 annue per la decorazione del grado di cavaliere;

Lire 400 annue per la decorazione del grado di uffiziale;

Lire 800 annue per la decorazione del grado di commendatore;

Lire 1,500 annue per la decorazione del grado di grand'uffiziale;

Lire 2,000 annue per la decorazione del grado di gran croce.

Art. 2.

Il militare che già gode un assegnamento sulla decorazione di Savoia, e che venga a meritare una decorazione cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello ond'era prima provvisto.

Art. 3.

Salvo il caso di demissione volontaria accettata dal Re, l'uffiziale decorato dell'ordine militare di Savoia perderà l'assegnamento annessovi ogni qual volta venga privato del suo grado militare per alcuna delle cause specificate dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali.

Saranno pure privati di questo assegnamento i militari condannati ad una pena criminale, o che, giusta la legge sul reclutamento, sieno divenuti indegni di appartenere all'esercito, o che cessino di essere cittadini del regno d'Italia.

Sarà ~~infine~~ sospeso durante la pena il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'esercito, o che prestino servizio di punizione in un corpo disciplinare.

(Passato al quinquennio)

N° con Mess. 22, del 1896

V. a d. 24. 1856.

Art. 4.

Venendo a morte un membro dell'Ordine militare di Savoia, l'assegnamento di cui il medesimo era provveduto, verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa ai figli minorenni cumulativamente, finchè il più giovane di essi sia giunto a maggiore età.

La continuazione dell'assegnamento sulle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia alle vedove ed agli orfani sarà regolata dalle norme determinate dalla legge sulle giubilazioni dell'armata di terra del 27 giugno 1850.

Art. 5.

Le vedove e gli orfani dei militari decorati dell'Ordine militare di Savoia, morti prima della promulgazione della presente legge, godranno dell'assegnamento fissato per la classe dell'ordine di cui il rispettivo marito o padre era fregiato, sempre quando si trovino nelle condizioni fissate dalla legge sulle giubilazioni dell'armata di terra del 27 giugno 1850.

Art. 1°

Il governo del Re è autorizzato ad assegnare sui bilanci della guerra e della marina il numero di posti indicati nell'articolo seguente ai sottufficiali dell'esercito ~~di terra~~ o della marineria ~~di mare~~ ai quali sia stato o sarà concessa la discussione dell'ordine militare d'Italia, rivocando col corrente decreto 28 ottobre 1855.

Articolo 2°

Le pensioni saranno di

250 lire annue per la decorazione del grado di cavaliere
400 " " di ufficiale
800 " " di Commendatore
1500 " " di grande ufficiale
2000 " " di Gran Croce.

Il numero dei pensionati non potrà eccedere

400 per i cavalieri
100 per gli ufficiali
40 per i commendatori
20 per i grandi ufficiali
10 per i Gran Croce.

Articolo 4°

I cavalieri ~~[illegible]~~ dell'ordine oltre i militari, che in virtù della Patente dell'ordine sia in virtù delle leggi vigenti ~~[illegible]~~ decadono dal diritto di fregiarsi della decorazione, sarà sospeso il fregiarsi come all'articolo 3) ~~[illegible]~~

H

Signori

Il pensiero di assegnare una pensione alle decorazioni dell'ordine militare di Savoia risale ad una delle epoche più gloriose della nostra storia moderna: all'epoca cioè della spedizione di Crimea, per mezzo della quale i nostri soldati a fianco di tanti patriottici e di tanto eroismo conquistarono al nostro governo il diritto di partecipare ai consigli dell'Europa, e di sfornare l'intervento francese ad ~~guerra~~ andare dei desiderii, dei dolori e delle speranze e dei diritti della nazione italiana. Oggi i destini d'Italia fortunatamente ~~[illegible]~~ mutati corrono verso il glorioso compimento, e mentre la nazione intende a costituirsi è ben giusto si ~~[illegible]~~ pensi ad attuare il concetto, che nacque allorchè quei destini cominciavano iniziarsi

Nell'esaminare la proposta di legge presentata dal ministro della guerra la vostra Commissione si è preoccupata anzitutto della opportunità e della convenienza di non limitare ~~il beneficio~~ ~~[illegible]~~ i benefici effetti di questa legge ai soli graduati, ma di farli estendere anche ai soldati, riflettendo che in ~~gran~~ ~~parte~~ ai trionfi della nostra armi ~~sono~~ ~~dovuti~~ tanta parte hanno avuto gli ufficiali e valorosi ufficiali, che guidarono alla pugna i soldati, guidati con l'austera disciplina e con l'eroico valore si hanno meritato gradualmente

te ad efficacemente contribuito. A
confortarti ~~[illegible]~~ in questo pensiero
giovano il ricordare, che presso i nostri
alleati e vicini la istituzione della
Legione d'onore corrisponde ad un tempo
a gradazioni e ~~[illegible]~~ simpatici ricordati:
e non che pensiamo la nostra Com-
missione, come sia essa stata chiamata
a modificare lo Statuto dell'ordine
militare di Savoia, ma tenni a giudica-
re della opportunità di iscrivere
nel bilancio dello Stato una somma
annua per pensioni, e così tutto quan-
to concerne gli ordini cavallereschi
sia prerogativa esclusiva della
corona. Per conciliare adunque la
riverenza dovuta alla prerogativa
della corona col desiderio comune
ta espresso da molti gli uffizi della

Camera la vostra commissione invitava a rendersi nel suo seno il presidente del consiglio dei ministri, rappresentante il dicastero di guerra, ad ottenere da lui la esplicita e soddisfacente dichiarazione, che con apposito decreto sarebbe interpretato anche a vantaggio dei soldati il § 37 dell'articolo 16 della legge militare dell'ordine di leva del 28 settembre 1855.

La vostra commissione agitava quindi la questione, la commissione lasciava in determinato il numero delle provincie, ovvero proponeva una limitazione nuova, e per ragioni economiche e meglio ancora per conformarsi alla decorazione ed alla provincia maggior lustro e maggiore efficacia, ad applicarsi al reclutamento generale

trovata pure interessante l'osservazione presidenziale del consiglio.

Venendo quindi ai particolari pratici la vostra commissione adottava per le pensioni la cifra proposta dal ministero proponendo di limitarsi a 400 le pensioni per i cavalieri, a 100 per gli ufficiali, a 40 per i commendatori, a 20 per i grandi ufficiali, a 10 per i decorati della Gran Croce. Da tal genere la somma annua da impiegarsi sul bilancio dello stato sarebbe di lire 222 mila.

Pareva agli onorevoli parecchi tra i componenti della commissione, che la somma proposta fosse troppo esigua, e non corrispondesse alla grandezza dei servizi che con disinteresse e ricompensa si rendono alla monarchia. Della commissione si rendeva che con l'estendersi della cadrea ad ai figli

maggiori il vantaggio della proposta ~~di [illegible]~~ si riporta in certo modo alla tramita delle commissioni permanenti. E per questa ragione significa la maggioranza medesima ha approvato senza variazioni i due ultimi articoli della proposta ministeriale.

La Commissione per ultimo ha approvato, 160
che l'articolo 3° della proposta ministeriale contenga in particolari i casi, e ~~che bisogna~~ vi ha sostituito una versione differente, avvertendo che qualunque che il ministero il governo abbia preso sul diritto di prerogativa della Commissione ~~[illegible]~~ con ciò evidentemente anche quello dell'assegnamento.

Ligami

~~[illegible]~~

Nel sottoporre alla vostra approvazione

qualche proposta di legge la Commissione
2 pensava di far cosa ~~gradita~~ che
~~[illegible]~~ fosse ad essa tempo utile di gia-
stare la discussione nazionale verso
i valori, che hanno collocato a tanta
e così vivida altezza il pensiero
e lo spirito del Re e dell'Italia.

Signori.

Allorché in occasione della presa di Gaeta ebbimo l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge destinato ad accordare sui fondi stanziati in bilancio pell' Ordine Militare di Savoja una ricompensa nazionale al Generale che aveva felicemente condotto a termine quella memorabile impresa, accennavamo al pensiero di proporre fra breve che ricompense di egual natura fossero estese a tutti i decorati di quell'Ordine, siccome quelli che tutti, in maggiore o minore proporzione, avevano contribuito con segnalati servigi alla difesa dell'indipendenza e della libertà italiana.

Avvenne che la Commis=sione della Camera chiamata a deliberare sulla legge da noi presentata pure apprezzando i motivi che l'avevano dettata, si mostrasse tuttavia inclinata a stabilire di preferenza un assegnamento vitalizio che dovesse andare annesso alla decorazione di Savoja, anzichè accordare soltanto una ricompensa che, per quanto giusta e meritata, riveshiva pur sempre

N° 96. A

Relazioni delle Commissioni
dei deputati ~~Pomarici~~, Crispi
Monti, Cantelli, Zanardelli,
Maiorani, Pettinengo, Camozzi,
Andreucci

Seduta del 11 luglio 1876.

il carattere di un provvedimento parziale e istretto ad una sola persona.

Appressando alla nostra volta gli intendimenti della Commissione, noi siamo venuti in pensiero di uniformarvi perfettamente le nostre proposte; epperò mentre a seconda degli Ordini del Re ci facciamo a ritirare il progetto allora da noi presentato, abbiamo l'onore in conformità altresì dei Voleri Sovrani di presentare altro progetto, con cui a tutti i decorati dell'Ordine Militare di Savoja dopo il suo riordinamento del 1855 viene accordato un assegnamento vitalizio proporzionato ai diversi gradi dell'Ordine.

Non aggiungeremo molte riflessioni ad avvalorare la nostra proposta.

Già abbiamo accennato nell'occasione summentovata che fino dalla sua prima istituzione all'Ordine Militare di Savoja andavano annessi vitalizi assegnamenti, che nella riforma dell'Ordine, sebbene questi non si fossero momentaneamente conservati, furono però indicati come provvedimento ulteriore a compiere l'istituzione che sarebbe incongruo negare a coloro che si fossero meritati la Croce di Savoja quei vantaggi che pur s'accordano ai decorati della Medaglia al

Valor Militare.

Aggiungiamo ora che la nostra proposta s'informa appunto agli stessi principj di quella grande istituzione della Legione d'Onore, che tanto si pregia dalla prima Nazione militare del mondo, salvochè per un giusto riguardo alle condizioni del nostro Erario abbiamo notevolmente ridotto gli assegnamenti in ispecie ai Gradi Superiori.

Torino 10. Giugno 1861

M. Fanti

~~XIX B.~~

~~Progetto di legge modificato dal Senato del Regno presentato alla Camera dal Ministro della Guerra (Pianta)~~

N° 58.

Progetto di legge presentato dal Ministro della guerra e dall'incaricato del portafoglio del Ministero della Marina (Pianta)

Aggiugnimenti vitalizi sui bilanci dei Ministeri della Guerra e della Marina ai decorati dell'ordine militare di Savoja.

Tornata del 10. Giugno 1851.

SESSIONE 1861 N° 86-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FERRACCIU, CRISPI, MONTI, CANTELLI, ZANARDELLI, MASSARI, PETTINENGO, CAMOZZI, ANDREUCCI

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra, incaricato del portafoglio del Ministero della marina

nella tornata del 10 giugno 1861

Assegnamenti vitalizi sui bilanci dei Ministeri della guerra, e della marina ai decorati dell'ordine militare di Savoia.

Tornata dell'11 luglio 1861

SIGNORI,

Il pensiero di assegnare una pensione alle decorazioni dell'ordine militare di Savoia risale ad una delle epoche più gloriose della nostra istoria moderna; all'epoca cioè della spedizione di Crimea, per mezzo della quale i nostri soldati, a prezzo di tanti patimenti e di tanto eroismo, conquistarono al nostro Governo il diritto di partecipare ai Consigli dell'Europa, e di essere l'interprete franco ed audace dei desiderii, dei dolori, delle speranze e dei diritti della nazione italiana. Oggi i destini d'Italia felicemente mutati corrono verso il glorioso compimento; e, mentre la nazione intende a costituirsi, è ben giusto si pensi ad attuare il concetto che nacque allorchè quei destini venivano iniziati.

Nell'esaminare la proposta di legge presentata dal ministro della guerra la vostra Commissione si preoccupava anzitutto dell'opportunità e della convenienza di non limitare i benefici effetti di questa legge ai soli graduati, ma di farli esperimentare anche ai soldati, riflettendo che se ai trionfi delle nostre armi tanta parte hanno avuto gli esperti e valorosi ufficiali che guidarono alla pugna i soldati, questi, con

(86-A) l'austera disciplina e con l'indomito valore, vi hanno pure grandemente ed efficacemente contribuito. A confermarci in questo parere giovava il ricordare che presso i nostri alleati e vicini l'istituzione della legion d'onore comprende ad un tempo e graduati e semplici soldati.

Se non che pensava la vostra Commissione come essa non fosse chiamata a modificare lo statuto dell'ordine militare di Savoia, ma bensì a giudicare dell'opportunità d'inscrivere nel bilancio dello Stato una somma annua per pensioni, e come tutto quanto concerne gli ordini cavallereschi sia prerogativa esclusiva della Corona.

Per conciliare adunque la riverenza dovuta alla prerogativa della Corona col desiderio unanimemente espresso da tutti gli uffici della Camera, la vostra Commissione invitava a rendersi nel suo seno il presidente del Consiglio dei ministri, reggente il dicastero della guerra, ed otteneva da lui la esplicita e soddisfacente dichiarazione che con apposito decreto sarebbe interpretato anche a vantaggio dei soldati il § 37 dell'articolo 14 dello statuto dell'ordine militare di Savoia del 28 settembre 1855.

La vostra Commissione agitava quindi la questione, se convenisse lasciare indeterminato il numero delle pensioni, ovvero prescrivere un limite; e non esitava, e per le ragioni economiche e meglio ancora per conferire alla decorazione ed alla pensione maggior lustro e maggior efficacia, ad appigliarsi al secondo partito, nel quale trovava pure consenziente l'onorevole presidente del Consiglio.

Venendo quindi ai particolari pratici, la vostra Commissione adottava per le pensioni le cifre proposte dal Ministero, proponendo di limitare a 400 le pensioni per i cavalieri, a 100 per gli ufficiali, a 40 per i commendatori, a 20 per i grandi uffiziali, a 10 per i decorati della gran croce. In tal guisa la somma annua da iscriversi sul bilancio dello Stato, sarebbe di lire 222 mila.

Pareva, egli è vero, a parecchi tra i componenti della Commissione, che le somme fissate fossero troppo esigue, e mal corrispondessero alla grandezza dei servigi che son destinati a ricompensare; ma alla maggioranza della Commissione è sembrato che, con l'estendere alle vedove ed ai figli minorenni il vantaggio della pensione, si ripara in certo modo alla tenuità della somma proposta. E per questa ragione soprattutto la maggioranza medesima approvava senza restrizioni i due ultimi articoli della proposta ministeriale.

La Commissione per ultimo ha opinato che l'art. 3 della proposta ministeriale entrasse in particolari inutili, e vi ha surrogato una versione differente, muovendo dal principio che il militare, il quale abbia perduto il diritto di fregiarsi della decorazione, perda con ciò evidentemente anche quella dell'assegnamento.

Signori, nel sottoporre alla vostra approvazione questa proposta di legge, la maggioranza della vostra Commissione è persuasa di far cosa che sia ad un tempo atto di giustizia e di riconoscenza nazionale verso i valorosi che hanno collocato a tanta e non più veduta altezza il sacro vessillo del Re e dell'Italia.

MASSARI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Tutti i militari dell'armata di terra e di mare, ai quali sia stata o sarà concessa la decorazione dell'ordine militare di Savoia, riordinato col regio decreto 28 settembre 1855, avranno ragione ad un assegnamento vitalizio sul bilancio della guerra o della marina di

Lire 250 annue per la decorazione del grado di cavaliere;

Lire 400 annue per la decorazione del grado di uffiziale;

Lire 800 annue per la decorazione del grado di commendatore;

Lire 1,500 annue per la decorazione del grado di grand'uffiziale;

Lire 2,000 annue per la decorazione del grado di gran croce.

Art. ~~2.~~ 3°.

Il militare che già gode un assegnamento sulla decorazione di Savoia, e che venga a meritare una decorazione cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello ond'era prima provvisto.

Art. 3.

Salvo il caso di demissione volontaria accettata dal Re, l'uffiziale decorato dell'ordine militare di Savoia perderà l'assegnamento annessovi ogni qual volta venga privato del suo grado militare per alcuna delle cause specificate dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali.

Saranno pure privati di questo assegnamento i militari condannati ad una pena criminale, o che, giusta la legge sul reclutamento, sieno divenuti indegni di appartenere all'esercito, o che cessino di essere cittadini ~~del regno d'Italia~~.

~~Sarà infine sospeso durante la pena~~ il godimento dell'assegnamento ai decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'esercito, o che prestino servizio di punizione in un corpo disciplinare.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad assegnare sui bilanci della guerra e della marina il numero di pensioni indicate nell'articolo seguente ai militari dell'esercito o della marineria, ai quali sia stato o sarà concessa la decorazione dell'ordine militare di Savoia, riordinata col regio decreto 28 settembre 1855.

Art. 2.

Le pensioni saranno di

Lire 250 annue per le decorazioni del grado di cavaliere;

Lire 400 annue per le decorazioni del grado di uffiziale;

Lire 800 annue per le decorazioni del grado di commendatore;

Lire 1,500 annue per le decorazioni del grado di grand'uffiziale;

Lire 2,000 annue per le decorazioni del grado di gran croce.

Il numero dei pensionati non potrà eccedere:

~~400~~ per i cavalieri; 1500.

100 per gli uffiziali;

40 per i commendatori;

20 per i grandi uffiziali;

10 per i gran croce.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

Saranno privati dell'assegnamento quei militari che sia in virtù dello statuto dell'ordine, sia in virtù delle leggi vigenti saranno decaduti dal diritto di fregiarsi della decorazione.

Sarà sospeso durante la pena ~~ecc., come contro~~.

Approvato nella Tornata del 21. Novembre 1861.

Pellati

Art 4.

Venendo a morte un membro dell'ordine militare di Savoia, l'assegnamento di cui il medesimo era provveduto, verrà corrisposto alla di lui vedova durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa ai figli minorenni cumulativamente, finchè il più giovane di essi sia giunto a maggiore età.

La continuazione dell'assegnamento sulle decorazioni dell'ordine militare di Savoia alle vedove ed agli orfani sarà regolata dalle norme determinate dalla legge sulle giubilazioni dell'armata di terra del 27 giugno 1850.

Art. 5.

Le vedove e gli orfani dei militari decorati dell'ordine militare di Savoia, morti prima della promulgazione della presente legge, godranno dell'assegnamento fissato per la classe dell'ordine di cui il rispettivo marito o padre era fregiato, sempre quando si trovino nelle condizioni fissate dalla legge sulle giubilazioni dell'armata di terra del 27 giugno 1850.

~~Art. 5.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

~~Art. 6.~~

~~*Identico al qui contro.*~~

N. 165

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra incaricato interinalmente del portafoglio della Marina Abbiamo Ordinato ed Ordiniamo che l'infra esteso progetto di Legge con cui sono instituiti assegnamenti vitalizi pei militari decorati dell'Ordine Militare di Savoja sia presentato al Parlamento Nazionale dal detto Nostro Ministro della Guerra il quale è pure incaricato di esporne i motivi e sostenerne la discussione.

Progetto di Legge

Art.° 1.°

Tutti i militari dell'Armata di terra o di mare, ai quali sia stata, o sarà conferita la Decorazione dell'Ordine Militare di Savoja, riordinato col Regio Decreto 28 settembre 1855, avranno ragione ad un assegnamento vitalizio sul Bilancio della Guerra o della Marina di

L. 250 annue per la Decorazione del Grado di Cavaliere
" 400 ——— di Ufficiale
" 800 ——— di Commendatore
" 1500 ——— di Grand Ufficiale
" 2000 ——— di Gran Croce

Art° 2°

Il militare che già gode di un assegnamento sulla Decorazione di Savoja, e che venga a meritare una Decorazione cui sia annesso un assegnamento maggiore, cesserà di godere di quello, ond'era prima provvisto.

Art° 3°

Salvo il caso di demissione volontaria accettata dal Re, l'Uffiziale Decorato dell'Ordine Militare di Savoja perderà l'assegnamento annessovi ogni qual volta venga privato dal suo grado militare per alcuna delle cause specificate dall'Art° 2. della Legge 25 Maggio 1852 sullo stato degli Uffiziali.

Saranno pure privati di quest'assegnamento i militari condannati ad una pena criminale, o che, giusta la legge sul Reclutamento, sieno divenuti indegni di appartenere all'Esercito, o che cessino di essere cittadini del Regno d'Italia.

Sarà infine sospeso durante la pena il godimento dell'assegnamento ai Decorati che scontino una pena afflittiva per reato che non li renda indegni di appartenere all'Esercito, o che prestino servizio di prenizione in un Corpo disciplinare.

Art° 4°

Venendo a morte un membro dell'Ordine Militare di Savoja, l'assegnamento di cui il medesimo era provveduto, verrà corrisposto alla di lui Vedova, durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa ai figli minorenni cumulativamente finchè il più giovine di essi sia giunto a maggior età.

La continuazione dell'assegnamento sulle Decorazioni dell'Ordine Militare di Savoja alle Vedove ed agli Orfani

//

sarà regolata dalle norme determinate dalla Legge sulle giubilazioni dell'Armata di terra del 27 Giugno 1850.

Art.º 5.º

Le Vedove e gli Orfani dei militari decorati dell'Ordine di Savoja, morti prima della promulgazione della presente legge, godranno dell'assegnamento fissato per la Classe dell'Ordine di cui il rispettivo marito o padre era fregiato, sempre quando si trovino nelle condizioni fissate dalla Legge sulle giubilazioni dell'Armata di terra del 27 Giugno 1850.

M. Pianti